

**CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL COMPENDIO MUSEALE
MAXXI - MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO**

TRA

La **Fondazione MAXXI** – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo (di seguito, per brevità, anche “**Fondazione**”), con sede legale in Roma, Via Guido Reni 4a, numero di iscrizione al Registro delle persona giuridiche della Prefettura di Roma n. 673/2009 C.F. 10587971002, in persona del suo legale rapp.te *pro tempore* Alessandro Giuli, CF. GLILSN75P27H501P, in forza dei poteri conferiti con atto D.M. n. 416 del 23/11/2022, domiciliato per la carica presso la Fondazione MAXXI alla Via Guido Reni 4a, Roma, PEC: museomaxxi@pec.it

E

..... (di seguito, per brevità, anche “**Appaltatore**”), con sede legale in Roma, cap., codice fiscale, numero d’iscrizione al Registro Imprese e partita I.V.A. in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, nato a Roma il C.F., domiciliato per la carica presso la sede societaria – in proprio e quale capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese comprendente in qualità di mandante con sede legale in, Via n..... codice fiscale, numero d’iscrizione al Registro Imprese e partita I.V.A., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, nato a Roma il C.F. ..., come da atto di costituzione del notaio dott. Rep. Racc. del il al n....., (**All. A**) d’ora in poi citato in forma abbreviata “ATI” o “Appaltatore”;

PREMESSO CHE

- a) La Fondazione MAXXI istituita con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 15 luglio 2009 e costituita con atto rog. notar Privitera di Roma, reg. il 30 luglio 2009 al n. 29115/AT con allegato statuto, con determinazione presidenziale n.... del 2024 ha indetto una procedura aperta telematica per l’affidamento dell’appalto del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del compendio museale MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XI secolo da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 36/2024 e ss.mm.ii. (d’ora in poi anche Codice);
- b) La procedura è stata esperita in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement Digital PA;
- c) Con determinazione presidenziale n. del veniva nominata la Commissione di gara che nella seduta pubblica di gara del in base alle risultanze

di gara dichiarava l'aggiudicazione in favore del suddetto Appaltatore;

d) Con determinazione presidenziale n. sono stati approvati i verbali di gara e dichiarata l'aggiudicazione in favore dell'Appaltatore con presa d'atto dell'esito positivo della verifica dei requisiti prescritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, del Codice;

e) La predetta aggiudicazione definitiva è stata comunicata ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice;

f) l'Appaltatore ha presentato in data ____ i documenti richiesti ai fini della stipula del contratto e precisamente:.....

g) È decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 18, comma 3, del Codice;

h) i documenti citati nel presente atto come parte integrante del medesimo e specificatamente il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto, l'offerta tecnica ed economica del suddetto aggiudicatario, i verbali di gara tutti, sono noti alle parti e depositati presso la Fondazione e quindi non materialmente allegati al presente contratto, pur dovendoli considerare come sua parte integrante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – RICHIAMO DELLE PREMESSE

1.1 Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti menzionati nel contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

Art. 2 – NORME REGOLATRICI

2.1 L'esecuzione del presente contratto è regolata:

a) dalle clausole del presente contratto, comprese le premesse e gli allegati (Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI), Cauzione Definitiva, Polizza Assicurativa), che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dai documenti di gara (bando di gara, capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara, faq e loro successive integrazioni);

c) dall'Offerta Tecnico-Economica;

- d) dalle leggi e regolamenti che disciplinano la Fondazione e dai Regolamenti da questa approvati;
- e) dal Codice Civile e dalle altre vigenti disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato e per quanto non regolato dalle disposizioni ivi e sopra richiamate dalle disposizioni di cui al D.lgs. n.36 del 2023;
- f) dal Codice di comportamento adottato dalla Fondazione MAXXI consultabile sul sito internet dello stesso;
- g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
- h) dal regolamento UE n. 679/2016 e dal D.lgs. n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali;
- i) dal d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
- j) da tutte le altre disposizioni normative vigenti e applicabili in relazione alla natura del servizio affidato.

Art.3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1 La Fondazione MAXXI affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti del compendio museale MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, così come dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica.

3.2 L'appalto ha per oggetto principale il servizio di conduzione e manutenzione comprensivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività e prestazioni:

A) CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA (preventiva e programmata) a canone, come descritta nel Capitolato Speciale d'Appalto

B) MANUTENZIONE STRAORDINARIA con corrispettivo a misura, come meglio descritta nel Capitolato Speciale d'Appalto

C) MEZZI D'OPERA come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta Economica

Tipologia di mezzo	Quantità	Giornate annue
.....	Fino ad macchina al giorno	Fino a
.....	Fino ad macchine al giorno	Fino a

La Fondazione provvederà ad istituire un apposito calendario delle richieste che verrà comunicato con anticipo all'appaltatore.

La richiesta dei mezzi potrà essere effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o da un referente dell'Ufficio mostre il cui nominativo dovrà essere comunicato in forma scritta dal direttore dell'esecuzione del contratto.

La Fondazione provvederà a comunicare con congruo anticipo le richieste in modo da prevedere una adeguata programmazione della presenza delle macchine nei vari cantieri.

I mezzi richiesti dovranno essere riportati su un apposito registro che dovrà essere costantemente aggiornato e in cui verrà indicata la tipologia del mezzo, le ore richieste, il luogo dove verrà impiegato, la lavorazione e il direttore lavori che supervisionerà le attività. Nel caso di nolo non a caldo sarà inoltre necessario indicare i nominativi del personale che utilizzerà il mezzo con allegate le relative abilitazioni.

Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) dovrà sempre essere messo a conoscenza delle richieste e del monte ore impiegato, e l'appaltatore a fine mese dovrà comunicare l'aggiornamento del registro delle richieste con l'indicazione delle ore di nolo effettuato per ogni macchina e le ore ancora disponibili.

L'Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente ed inderogabilmente, salvo migliorie offerte in sede di gara e salvo diverse esigenze future della Fondazione, le modalità, le frequenze stabilite, le tempistiche di intervento ed esecuzione, la tipologia di prestazioni richieste e tutte le altre specifiche prestazioni puntualmente indicate nel Capitolato speciale d'appalto.

Art.4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

4.1 L'Appaltatore dovrà eseguire le attività oggetto del presente appalto integralmente e a perfetta regola d'arte, con la massima cura e diligenza, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, secondo i tempi e le modalità di esecuzione previsti nel Capitolato speciale d'appalto e nel rispetto delle specifiche indicate nella documentazione tecnica allegata, nonché nel rispetto dell'offerta dallo stesso presentata.

4.2 L'Appaltatore è pienamente edotto delle circostanze e condizioni in cui si svolgeranno le prestazioni e dei luoghi della stessa; egli si impegna pertanto ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Fondazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività museale in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni

contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Fondazione/o da terzi.

4.3 Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008 e smi).

In merito a quanto sopra la Fondazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

4.4 La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza della Fondazione – presenza che potrà essere anche saltuaria - non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità circa la corretta esecuzione dei servizi.

4.5 La Fondazione, al fine di verificare il corretto e regolare espletamento dei servizi, avrà titolo a richiedere e visionare il registro delle presenze del personale impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi appaltati.

4.6 La Fondazione si riserva di richiedere all'Appaltatore attività aggiuntive e straordinarie non comprese nelle prestazioni dei servizi disciplinate dal presente atto, in conformità a quanto richiesto e indicato nel Disciplinare di gara e Capitolato Speciale D'Appalto.

4.7 Resta inteso che le eventuali attività aggiuntive saranno oggetto di separato accordo (mediante invio di incarico di attivazione) con l'Appaltatore, fermo restando quanto previsto nell'offerta economica e nei tariffari a quest'ultima allegati in sede di gara.

4.8 Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto saranno posti a disposizione: Ufficio; Spogliatoio e servizi; Magazzino per la conservazione dei materiali, attrezzature e parti di ricambio occorrenti per la gestione dei servizi.

4.9 Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Codice e dell'All. I.2 del Codice è l'Arch. Elisabetta Virdia (RUP) e Direttore dell'esecuzione (DEC) ai sensi dell'art. 114 del Codice.....

4.10 L'Appaltatore individua nella persona del il Coordinatore Tecnico Operativo (come da offerta tecnica), il quale assume il ruolo di referente e supervisore per conto dell'Appaltatore per tutte le attività previste dal presente Contratto ed è deputato all'espletamento dei compiti e all'assolvimento degli obblighi di cui al paragrafo 7.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4.11 L'Appaltatore non potrà in nessun caso sostituire il Coordinatore Tecnico Operativo salvo comprovate e gravi ragioni. In tal caso l'Appaltatore dovrà comunicare il nominativo del sostituto alla Fondazione che si riserva di valutarne la idoneità al ruolo da ricoprire.

4.12 Il Coordinatore Tecnico Operativo sarà l'interlocutore del Direttore dell'esecuzione del contratto che sarà il referente della stazione appaltante per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto di appalto. Il Coordinatore Tecnico

Operativo sarà inoltre garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Fondazione.

Art.5 – TEMPI DI INTERVENTO ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

5.1 L'Appaltatore dovrà intervenire o provvedere alla piena esecuzione dell'intervento, nel caso di interventi richiesti a seguito di guasti, malfunzionamenti e/o comunque volti a ripristinare il corretto funzionamento degli impianti e delle singole componenti, sia che si tratti di interventi di manutenzione ordinaria correttiva, con corrispettivo a canone, sia che si tratti di interventi di manutenzione straordinaria, con corrispettivo a misura, entro il termine massimo di..... a decorrere dalla richiesta, in conformità a quanto richiesto in sede di gara.

5.2 L'Appaltatore, ad indiscutibile richiesta della Fondazione, può essere chiamata a svolgere più interventi contemporaneamente. La Fondazione potrà inviare un proprio tecnico a controllare sia il regolare funzionamento degli impianti, sia che la manutenzione e conduzione venga eseguita secondo gli impegni. L'Appaltatore dovrà proporre gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al mantenimento dell'efficienza e della continuità di funzionamento degli impianti, rimanendo a insindacabile giudizio del DEC l'accettazione della proposta.

5.3 Nel caso di guasti, malfunzionamenti o lavorazioni la cui soluzione sia particolarmente complessa, l'Appaltatore potrà richiedere alla Fondazione un prolungamento dei tempi di ripristino sopra indicati, motivando adeguatamente tale richiesta. La Fondazione, ove ritenga la richiesta accoglibile, accorderà il prolungamento delle tempistiche all'Appaltatore.

5.4 Sono esentati dal rispetto della tempistica indicata quei lavori per i quali l'intervento, per esigenze della Fondazione nonché per circostanze oggettive in merito al reperimento dei materiali e/o apparecchiature, dovrà essere concordato con tempistiche specifiche.

5.5 Nel caso in cui gli interventi richiesti abbiano un maggiore livello di articolazione, siano volti alla modifica, al miglioramento, all'ampliamento degli impianti esistenti, anche attraverso la fornitura in opera di impianti e/o componenti o la sostituzione di apparecchi, i tempi di esecuzione saranno concordati di volta in volta con il DEC, nel rispetto delle esigenze della Fondazione e dei tempi necessari per la programmazione dell'intervento e l'approvvigionamento dei materiali.

5.6 In caso di interventi caratterizzati da urgenza, l'Appaltatore, in conformità a quanto dallo stesso offerto in sede di gara, dovrà intervenire sia in giorni feriali che festivi entro ore naturali e consecutive, successive alla chiamata da parte del DEC o da parte di persona da lui delegata. L'intervento di "manutenzione

urgente” dovrà garantire la risoluzione del problema e, ove ciò non fosse possibile, la riduzione al minimo del disservizio e comunque la messa in sicurezza.

5.8 L'Appaltatore, al fine di fronteggiare in qualsiasi momento situazioni di pericolo o di inagibilità anche parziale del compendio museale, ferma restando la reperibilità del proprio Coordinatore Tecnico Operativo 7 giorni su 7, h 24, dovrà garantire la disponibilità di personale idoneo ed adeguato a fronteggiare l'emergenza con le modalità e nei tempi indicati con riferimento agli interventi in pronta disponibilità.

L'Appaltatore, terminato l'intervento di “manutenzione urgente”, ne darà comunicazione alla Fondazione tempestivamente mediante dettagliato rapporto scritto con descrizione delle iniziative intraprese per il pieno ripristino e/o per limitare il disservizio, i danni e le disfunzioni agli impianti e agli immobili.

Art. 6 - MIGLIORIE (EVENTUALE)

6.1 L'Appaltatore si impegna ad eseguire le migliorie di seguito indicate, senza alcun onere per la Fondazione, così come previsto e dettagliato nell'Offerta Tecnica dallo stesso presentata in sede di gara ed allegata come parte integrante del presente contratto:

1.....

2.....

Art. 7 - DURATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO

7.1 Il presente contratto ha durata di anni 5 (60 mesi) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

7.2 La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso l'Appaltatore ai sensi dell'art.120, comma 10, del Codice è tenuto a proseguire l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Fondazione.

7.3 Il luogo di esecuzione dell'appalto è stabilito presso il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo - MAXXI, sito in Roma, in Via Guido Reni 4 A/8, cap. 00196.

Art. 8- MODIFICA DELL'APPALTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

8.1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti ed entro i limiti di cui all'art. 120 d.lgs. n. 36/2023 e

agli artt. 5 e 6 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 in forza del rinvio di cui all'art. 39 del medesimo allegato.

8.2. Ogni forma di integrazione e/o modifica del contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.

8.3 Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

8.4 Il calcolo della variazione dei prezzi sarà effettuato ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice.

8.5 E' previsto il quinto d'obbligo ai sensi dell'art.120, comma 9, del D.lgs. n.36 del 2023.

Art. 9- CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

A. Conduzione e manutenzione ordinaria (preventiva e programmata) a canone:

9.1 A fronte della piena e corretta esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria (preventiva programmata e correttiva) oggetto del presente contratto, all'Appaltatore sarà riconosciuto un canone, a cadenza bimestrale, in conformità a quanto dallo stesso indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara.

Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all'Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria (preventiva programmata e correttiva) oggetto del presente contratto è pari a €..... al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza di € oltre IVA, per un totale di Euro per il servizio da svolgersi nel periodo di efficacia del contratto.

9.2 Il suddetto corrispettivo, fisso ed invariabile, si intende riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto e del presente Contratto, fermi restando – ove compatibili e/o migliorativi per la Fondazione – gli impegni assunti dall'Appaltatore con la presentazione dell'offerta in sede di gara. Il suddetto corrispettivo per la manutenzione ordinaria a canone sarà fatturato in rate bimestrali posticipate di importo pari, cadauna, ad Euro oltre IVA, di cui Euro per oneri per la sicurezza. L'Appaltatore potrà emettere fattura a seguito dell'approvazione da parte del DEC presentato dall'Appaltatore con le specifiche del servizio svolto nei mesi di riferimento, come indicato nel Capitolato speciale d'appalto.

B. Manutenzione straordinaria con corrispettivo a misura.

9.3 Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all'Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione della manutenzione straordinaria e delle altre attività sugli impianti tecnologici, oggetto del presente contratto - e fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del Codice - sarà dato dalla somma dei corrispettivi relativi ai singoli interventi realizzati nel periodo di durata contrattuale, fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa previsto nel periodo di durata contrattuale, pari ad € oltre IVA e inclusi costi per la sicurezza pari a €.....

9.4 Il suddetto importo massimo di spesa rappresenta un valore presunto ed è da considerare come somma a disposizione (plafond) per pagare la manutenzione straordinaria, non preventivabile e non prevedibile, effettivamente e regolarmente eseguita su richiesta della Fondazione. È evidente, quindi, che l'importo sopra indicato potrebbe anche non essere raggiunto nel corso della durata del contratto e tale evenienza non fa sorgere alcuna pretesa a qualunque titolo in capo all'Appaltatore, che, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di conoscere ed accettare.

9.5 Per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria è sempre obbligatoria la stesura di preventivi e/o computi metrici estimativi preventivi.

9.6 L'ammontare di ciascun intervento di manutenzione straordinaria a misura sarà quantificato in seguito alla richiesta di intervento.

9.7 Per gli interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi su chiamata in orario notturno e/o nei giorni festivi sarà applicato il tariffario allegato all'Offerta economica.

9.8 L'Appaltatore, per le opere eseguite, si impegna inoltre a non avanzare la richiesta di compensi ed indennizzi di qualsivoglia natura e specie, diversi da quelli derivanti dall'applicazione dei prezzi citati nel contesto del presente Contratto e suoi allegati.

C. Fornitura di materiale

9.8 Per l'eventuale fornitura di materiali necessari per i servizi di manutenzione straordinaria, oltre quelli compresi nel canone, la Fondazione riconoscerà all'Appaltatore l'importo calcolato applicando la percentuale di sconto offerta pari a....% , con esclusione dell'applicazione all'incidenza della manodopera, sui prezzi unitari contenuti nell'elenco prezzi del Prezzario "Prezzi informativi dell'edilizia e degli impianti", edizioni DEI, Tipografia del Genio Civile.

D. Modalità di fatturazione

9.9 Le fatture di manutenzione ordinaria (a canone), di manutenzione straordinaria, e le forniture di cui alla lettera c) (con corrispettivo a misura), dovranno essere emesse con cadenza bimestrale.

Il pagamento delle stesse, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato in favore dell'Appaltatore previa verifica delle attività svolte, comprensive delle ore lavorate, ed approvazione della regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

9.10 Il pagamento del corrispettivo sarà erogato all'Appaltatore entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura in originale mediante bonifico bancario. La fattura completa di IBAN, codice CIG (in oggetto indicato) e intestata a Fondazione MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, Via Guido Reni 4a/8, C.F. 10587971002, dovrà essere emessa in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007 e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n.55 del 3 aprile 2013. A tal riguardo, al fine di consentire di emettere e trasmettere correttamente la fattura, s'informa che il codice univoco della Fondazione MAXXI è il seguente: UFM5CR.

La Fondazione è inoltre soggetta allo *split payment* ai sensi dell'art. 17 *ter* del DPR633/72.

9.10 Resta inteso che il pagamento dei suddetti servizi in appalto sarà effettuato previa verifica della corrispondenza fra la somma dovuta e le prestazioni concretamente erogate nel periodo di riferimento. Qualora esistessero discordanze fra la richiesta dell'Appaltatore e le ragioni della Fondazione, quest'ultima segnalerà all'Appaltatore le ragioni del dissenso, invitandola a fornire ulteriori chiarimenti. Nell'ipotesi in cui i chiarimenti richiesti non pervenissero entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione dell'invito ovvero gli stessi non siano ritenuti sufficienti, la Fondazione provvederà alla liquidazione delle somme ritenute congrue.

9.11 Resta inteso che la Società si farà carico della raccolta delle fatture delle imprese subappaltatrici e al fine della relativa presentazione alla Fondazione, [e che, in caso di RTI, la mandataria si farà carico della raccolta delle fatture della mandante

ART. 10 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

10.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

10.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o

postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

10.3 L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge.

10.4 L'Appaltatore, il subappaltatore, subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Fondazione.

10.5 L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

10.6 L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

10.7 In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha comunicato i seguenti dati:

a) conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa identificato dal codice IBAN:

.....

b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:

.....

Art. 11 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

11.1 Nell'espletamento dei servizi, oltre ad adempiere agli impegni tutti assunti con il presente contratto, l'Appaltatore è obbligato a:

- a) eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica, nel DUVRI, nonché nel presente contratto e nei suoi Allegati;
- b) osservare la normativa vigente in materia di sicurezza (D.lgs. 81/08) e la legislazione in materia di smaltimento rifiuti (D.lgs. 152/06), tutti i criteri ambientali minimi come indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli allegati al presente contratto, nonché a rispettare qualsiasi legge di settore applicabile;
- c) osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, (compreso la redazione del POS) nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, qualora le attività richieste ricadano del Titolo IV del Dlgs 81/08 procedere secondo quanto prescritto nel PSC di volta in volta specificatamente redatto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore;
- d) manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
- e) informare tempestivamente la Fondazione, di eventuali sospensioni dei servizi in appalto determinati da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.);
- f) consentire alla Fondazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- g) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Fondazione, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
- h) non subappaltare le attività per le quali è consentito ricorrere al subappalto, senza previa autorizzazione della Fondazione;
- i) comunicare alla Fondazione, entro 10 giorni dall'intervenuta modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
- l) fornire alla Fondazione ogni informazione, reportistica e/o documentazione prevista nel rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto, anche al fine di agevolare verifiche e controlli.

11.2 In caso di grave inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Fondazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 12 -PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

12.1 Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro), nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere. Per le prestazioni richieste l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di personale con contratto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

12.2 Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, l'Appaltatore dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dagli stessi risultanti.

12.3 L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

12.4 Nell'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, l'Appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché contrattuali in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo di categoria applicabile.

12.5 Nel caso in cui la Fondazione riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore e l'eventuale cottimista), la Fondazione disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti a inadempienze contributive dell'Appaltatore verso i propri dipendenti versati dalla

Fondazione ai competenti enti previdenziali e assicurativi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 14.

12.6 Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, e se del caso, del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la Fondazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

12.7 In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Fondazione pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. In tal caso, i relativi importi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 14. Qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore gli importi eventualmente pagati dalla Fondazione saranno detratti dalle somme dovute all'Appaltatore inadempiente. La Fondazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Fondazione sia stata formalmente contestata dall'Appaltatore, la Fondazione stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12.8. È a carico dell'Appaltatore l'integrale osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza nonché dei regolamenti e delle disposizioni interne portate a conoscenza dalla Fondazione. A tale fine, lo stesso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Fondazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Fondazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

12.9. L'Appaltatore dovrà impiegare gli addetti nel numero e con le qualifiche professionali indicati nel progetto per la organizzazione e la gestione dei servizi di cui all'Offerta Tecnica, in grado di assicurare l'efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell'anno assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto di quanto indicato nell'Offerta Tecnica.

12.10 E'altresì cura dell'Appaltatore provvedere a che il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

12.11 L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Speciale d'Appalto e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato Tecnico.

12.12 Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'inizio dell'Appalto, il Coordinatore Tecnico Operativo dovrà confermare al Direttore dell'esecuzione del contratto il team professionale indicato nell'Offerta Tecnica fornendo l'elenco del personale addetto all'esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del libretto sanitario, patentini etc..

12.13 L'Appaltatore riconosce alla Fondazione la facoltà di richiedere, motivatamente e per iscritto, la sostituzione delle risorse di cui al precedente punto 12.12 qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte della Fondazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tali casi, l'Appaltatore è tenuto ad assicurare la sostituzione del personale oggetto del rilievo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via e-mail da parte della Fondazione, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 18, e a garantire la continuità del team di lavoro.

12.14. Nel caso in cui L'Appaltatore debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse del team professionale, di cui all'Offerta Tecnica, incluse nell'elenco di cui al precedente comma, l'Appaltatore per il tramite del Coordinatore Tecnico Operativo, al fine di mantenere inalterato il livello qualitativo del servizio, ha l'obbligo di informare tempestivamente la Fondazione e di proporre, entro 5 giorni lavorativi via e-mail, alla sua approvazione nominativo del sostituto.

12.15 In caso di grave inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Fondazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 13- RESPONSABILITÀ – OBBLIGO DI MANLEVA

13.1 L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto della Stazione Appaltante e/o di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

13.2 Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Fondazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazione normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

13.3 Ai sensi dell'art. 117 c. 10, del D.lgs. 36/2023 è obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi.

13.4 L'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, l'Appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio oggetto del presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza.

13.5 Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

13.6 Qualora la Fondazione dovesse corrispondere indennizzi di qualsiasi entità l'Appaltatore dovrà rimborsare alla Fondazione la spesa sostenuta per i danni imputabili a responsabilità dell'Appaltatore a questa regolarmente contestati.

13.7 L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Fondazione o propri delegati in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore.

Art. 14 - GARANZIA DEFINITIVA

14.1 L'Appaltatore ha prestato garanzia definitiva ai sensi dell'art 117 del Codice e nei termini previsti nel Capitolato speciale d'appalto.

14.2 La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

14.3 La Fondazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il

completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

14.4 La Fondazione ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

14.5 La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

14.6 L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

14.7 La Fondazione richiederà all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

Art. 15 – SUBAPPALTO

15.1 Il subappalto è consentito solo nei limiti indicati nell'offerta presentata in gara. E' ammesso il ricorso al subappalto in conformità a quanto previsto dall'art.119 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

15.2 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, c.1 del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i., a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.lgs. n.36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni predette.

15.3 Tali limiti garantiscono il rispetto del citato disposto normativo nonché rispondono all'esigenza di rafforzare il controllo e il coordinamento, da parte dello stesso aggiudicatario, delle attività di cantiere e, più in generale, del luogo di lavoro

e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

15.4 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, c. 4 del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i., la Società dichiara:

- di subappaltare come indicato nell'apposita Sezione D della Parte II "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" del D.G.U.E. , alla Società (d'ora in poi subappaltatore), con sede in, via N. – cap., PIVA/CF, le seguenti lavorazioni:
- che il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria;
- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art.94 e ss. del D.lgs. n. 36/2023. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

15.5 L'Appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e ss. del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i..

15.6 L'affidamento in subappalto avviene ai sensi dell'art.119. del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante.

15.7 L'Appaltatore è tenuto a inserire nel contratto di subappalto una clausola con la quale viene esplicitamente esclusa qualsivoglia azione diretta del Subappaltatore nei confronti della Fondazione MAXXI.

15.8 Il subappalto, ove autorizzato, rimarrà un rapporto obbligatorio interno tra Appaltatore e Subappaltatore. L'Appaltatore resta responsabile verso il Committente della regolarità delle opere, prestazioni e forniture subappaltate. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere appaltate.

15.9 E' vietata la cessione, anche parziale, vuoi del presente contratto che dei diritti derivanti da esso, ivi compresi quelli creditorî, pena la risoluzione di diritto dello stesso, a norma e per gli effetti di cui al successivo articolo.

15.10 Resta in ogni caso inteso che, qualora per qualsivoglia ragione dovessero insorgere in capo della Fondazione responsabilità, anche patrimoniali, per effetto del sorgere del vincolo di solidarietà ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, L. 248/2006 e successive mod., integr. e att. e/o ex D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (ove ritenuto applicabile) nonché in ogni altro caso di insorgenza di vincoli di solidarietà

in materia di obblighi retributivi, previdenziali, fiscali, assicurativi ed assistenziali in favore dei lavoratori comunque impiegati nell'esecuzione dei Servizi ivi inclusi i lavoratori dipendenti dalla subappaltatrice e/o a quest'ultima a qualsivoglia titolo collegati, se del caso anche dipendenti da eventuali ulteriori subappaltatrici, anche se non autorizzate, l'Appaltatore sarà tenuto a mantenere indenne la Fondazione per tutti gli esborsi, comprese maggiorazioni per rivalutazione ed interessi, che la stessa dovesse effettuare a detti titoli.

Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE

16.1 Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del Codice. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni o prestazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera

Art. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI

17.1 La Fondazione si riserva di svolgere controlli periodici, anche senza preavviso, sul regolare svolgimento del servizio e sul rispetto degli obblighi derivanti dalla legge, dai documenti di gare e dal presente contratto. L'Appaltatore ha l'obbligo di cooperare all'efficace svolgimento dei controlli. All'esito dei controlli le parti possono sottoscrivere apposito verbale.

17.2 Ferme restando le verifiche di conformità sui servizi, la Fondazione disporrà la verifica degli interventi realizzati dall'Appaltatore, al fine di attestarne la conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'Offerta Tecnica e dal presente contratto.

17.3 In caso di esito negativo della verifica di cui al precedente comma o di riscontrate difformità degli interventi eseguiti rispetto alle previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto, dell'Offerta Tecnica e del presente contratto, l'Appaltatore dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dalla Stazione Appaltante per porvi rimedio, fermo restando l'applicazione delle penali, e la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 19 nonché dell'art. 1456 c.c..

17.4 In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Stazione Appaltante rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che l'Appaltatore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art 116 del Codice.

Art. 18 - PENALI

18.1 Ferme le cause di risoluzione previste dalla legge, dal presente contratto, dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale d'appalto, la Fondazione MAXXI si riserva di applicare all'Appaltatore specifiche penalità a fronte di inadempimenti o disservizi che non siano di gravità tale da compromettere la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 126 del D.lgs.36/2023.

18.2 In particolare possono essere applicate penali a fronte delle seguenti ipotesi di inadempimento e disservizio:

1. Ritardo nell'espletamento del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria oggetto dell'affidamento, salvo il diritto della Fondazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni, è stabilita forfetariamente, per ogni giorno di ritardo od inadempienza in €500,00/giorno;
2. mancato rispetto degli orari di presidio fino a € 200,00/giorno;
3. mancato rispetto del Piano di manutenzione degli interventi fino a € 200,00/giorno;
4. Mancato rispetto dell'orario di pronto intervento come da offerta tecnica fino a € 500,00 entro 30 min di ritardo; € 1000 euro per 1H di ritardo.
5. modificazione non autorizzata del team professionale:
 - riduzione del numero degli addetti fino a € 200,00/giorno;
 - sostituzione non autorizzata di personale fino a 300,00/giorno.

18.2 Ogni penale può essere raddoppiata in caso di reiterazione del medesimo inadempimento e/o disservizio a partire dal terzo evento contestato.

18.4 Le penali applicate non potranno comunque superare complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora ciò si verificasse la Fondazione ha la facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso od indennizzo di sorta.

18.5 Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questo comunicate alla Stazione Appaltante nel termine massimo di giorni 10 (dieci) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni dell'Appaltatore nei termini ovvero nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenga di non accoglierle, quest'ultimo ha facoltà di irrogare le penali.

18.6 Ferma restando l'applicazione delle penali, la Fondazione si riserva di richiedere il maggior danno, nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento come stabilito al successivo art.19.

18.7 La Fondazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Codice, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto eventualmente dovuto a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

18.8 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere alla Stazione Appaltante l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Stazione Appaltante dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.

Art.19 -RISOLUZIONE PER INDADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE

19.1 Il presente è risolto nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 122 d.lgs. n. 36/2023 e secondo le modalità ivi previste. Il presente contratto può essere altresì risolto nei casi di cui al comma 2 del medesimo art.122.

19.2 La Fondazione può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 del D.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

19.3 La Fondazione si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto, tra gli altri, nei casi di seguito indicati:

- a) mancata reperibilità del personale preposto agli interventi di emergenza entro i termini previsti;
- b) omessa esecuzione nei termini previsti delle operazioni di manutenzione preventiva;
- c) modifiche abusive agli impianti affidati all'Appaltatore;
- d) comportamenti ostativi allo svolgimento delle attività di controllo della Fondazione;
- e) la grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- f) qualora le penali superino il 10 % dell'ammontare netto contrattuale;

- g) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide inoltrate all'appaltatore, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- h) manifesta incapacità o inidoneità tecnica, amministrativa e legale, nell'esecuzione dei servizi;
- i) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- j) sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- k) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal DEC;
- l) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo, fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2 *quinqes* della Legge n. 726/1982;
- m) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche del Contratto e relativi allegati;
- n) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui all'art. 15, integranti il contratto, e delle ingiunzioni inoltrate all'appaltatore al riguardo dal DEC/RUP/Coordinatore per la sicurezza;
- o) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del T.U. 81/2008 e s.m.i.;
- p) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo 19 Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- q) In caso di abituale deficienza e/o negligenza nell'espletamento del servizio, per gravità e/o frequenza delle infrazioni accertate e notificate, di inadempienza nella applicazione di patti contrattuali che pregiudichino l'utilizzo delle opere oggetto del servizio.
- r) Il mancato possesso della così detta "patente a punti" di cui all'art. 27 del D. Lgs. 81/08 qualora siano presenti attività nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08, a far data dal 1° ottobre 2024. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non

appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

19.4 Il Contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'adozione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 6 e 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché nei casi di cui all'articolo 3, comma 9-bis, e 6 comma 1 della L. n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- b) perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti di ordine generale o speciale ex artt. 94, 95, 97 e 100 del d.lgs. n. 36/2023, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- c) inadempimento degli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle Opere oggetto del presente appalto;
- d) gravi violazioni di legge;
- e) sentenza di condanna a carico dell'Appaltatore, o di uno o più degli amministratori, per violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- f) fatti, anche pregressi, riguardanti l'Appaltatore e/o soggetti da quest'ultimo coinvolti nei servizi, che configurano una violazione delle previsioni di cui al Codice Etico, al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o delle previsioni contenute nella Policy anticorruzione della Fondazione MAXXI, tali da comportare anche un eventuale grave danno di immagine per la Fondazione stessa;

19.5 La Fondazione, in caso di risoluzione potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto d'appalto per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore in sede di offerta.

Art. 20 – REGISTRAZIONE

20.1 Le parti danno atto che il presente appalto ha per oggetto prestazioni di servizi e forniture soggette ad IVA e pertanto ne chiederanno eventualmente la registrazione, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con applicazione dell'imposta in misura fissa.

Art. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

21.1 Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del d.lgs. n. 36/2023, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Roma. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui agli articoli 213 e 214 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 22 - RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI

22.1. Tutte le informazioni comunicate tra le Parti ed identificate come confidenziali saranno ritenute strettamente riservate e saranno utilizzate unicamente per gli scopi del presente incarico.

22.2 Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera d'incarico si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile. Inoltre, per quanto attiene all'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute nel D.lgs. 36/2023 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.

Art. 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

23.1 In conformità al Regolamento Europeo n. 2016/679 e alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, la Fondazione MAXXI effettua il trattamento con correttezza, liceità e trasparenza, rispettando gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Inoltre, la Fondazione tratta in modo adeguato soltanto dati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del loro trattamento.

23.2 La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.

23.3 Il titolare del trattamento è la Fondazione MAXXI con sede a Roma in via G. Reni 4/A – 00196 Roma (e: privacy@fondazionemaxxi.it)

23.4 La Fondazione MAXXI tratta soltanto i dati degli interessati necessari per raggiungere le finalità sotto indicate. In particolare, la Fondazione può raccogliere e trattare i seguenti dati personali: dati anagrafici, codici identificativi (c.f., p. iva, etc),

recapiti telefonici e telematici, indirizzi, curriculum vitae, coordinate bancarie, attività economiche e finanziarie, ruolo aziendale, dati relativi a condanne penali o a reati, dati giudiziari non penali, certificati rilasciati dall'Autorità amministrativa

23.5 I dati personali forniti dall'interessato in modo volontario, libero e spontaneo sono raccolti e trattati per le seguenti finalità e sulle seguenti basi giuridiche: i) Gestire le procedure di acquisto, il data base dei fornitori e dei clienti e la conservazione dei contratti per adempiere agli obblighi contrattuali o precontrattuali nei quali l'interessato è parte, o per adempiere ad obblighi di legge ai quali la Fondazione MAXXI è tenuta; ii) Effettuare comunicazioni attraverso i canali di contatto della Fondazione MAXXI per adempiere agli obblighi contrattuali o precontrattuali nei quali l'interessato è parte, o per adempiere ad obblighi di legge ai quali la Fondazione MAXXI è tenuta; iii) dare esecuzione a ordini dell'Autorità; iv) accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o stragiudiziale sulla base del legittimo interesse della Fondazione a tutelare un diritto. Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per la gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra riportate. La non comunicazione, o l'errata comunicazione, di una delle informazioni obbligatorie, impedisce al Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. Il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne penali o reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE n. 2016/679 come le informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari, le informazioni concernenti la qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale.

23.6 I dati saranno trattati esclusivamente dal personale autorizzato della Fondazione MAXXI in modalità cartacea e/o elettronica (archivi cartacei e archivi elettronici).

23.7 I dati personali acquisiti dalla Fondazione MAXXI possono essere comunicati a terzi, eventualmente nominati quali Responsabili del trattamento secondo le forme di legge. In particolare, i dati potranno essere comunicati a: i) consulenti e professionisti, anche in forma associata; ii) banche e istituti di credito; iii) altri soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessarie per adempiere ad un obbligo di legge o contrattuale. La Fondazione non trasferisce dati all'estero. L'elenco specifico dei destinatari dei dati personali è disponibile su richiesta dell'interessato. La Fondazione comunica ai destinatari cui sono trasmessi i dati personali degli interessati le eventuali rettifiche, cancellazioni, limitazioni di trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

23.8 Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati personali sono trattati nelle seguenti modalità: i) per un periodo di

tempo non superiore alla durata del contratto; ii) per il tempo necessario per far valere o difendere un diritto in giudizio; iii) per il tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge o ordini dell'Autorità

23.9 L'interessato può in qualsiasi momento chiedere la cancellazione dei dati che lo riguardano alle condizioni previste dall'art. 17 del Regolamento Europeo.

23.10 In relazione ai dati forniti, l'interessato potrà chiedere alla Fondazione MAXXI: i) l'accesso ai propri dati; ii) la rettifica, l'aggiornamento o l'integrazione dei propri dati; iii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei propri dati trattati in violazione di legge; iv) l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato i casi previsti dalla legge; v) la limitazione di trattamento dei propri dati; vi) di opporsi al trattamento dei propri dati; vii) di non essere sottoposto a processi automatizzati, compresa la profilazione; viii) la portabilità dei propri dati; ix) la revoca del consenso eventualmente prestato, in qualsiasi momento; x) di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali

23.11 La revoca del consenso, ove prestato, può essere effettuata, in qualsiasi momento e senza pregiudicare la liceità del trattamento, scrivendo all'indirizzo email: privacy@fondazionemaxxi.it

Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali della Fondazione MAXXI può essere contattato all'indirizzo email dpo@fondazionemaxxi.it o, per posta ordinaria, all'indirizzo Via G. Reni n. 4/A – 00196 Roma.

Art.24 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001.

24.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231/2001 (il "Decreto"), che prevede la responsabilità diretta di ciascuna Parte per una serie di reati commessi, nell'interesse o a favore della relativa Parte, da procuratori, dirigenti o amministratori, nonché da persone che, anche di fatto, la gestiscono e/o controllano e, infine, da persone sottoposte alla direzione e vigilanza dei soggetti sopra indicati e che tale responsabilità si aggiunge a quella di chi ha personalmente commesso il reato.

24.2 L'Appaltatore dichiara:

(i) di essere a conoscenza che la Fondazione ha adottato ed attuato il modello organizzativo ai sensi del citato Decreto ("Modello") e che, per lo svolgimento della propria attività e la gestione dei propri rapporti, aderisce ai principi previsti dal proprio Codice Etico;

(ii) di essere a conoscenza che il Modello risulta pubblicato sul sito della Fondazione al seguente link: <https://www.maxxi.art/fondazione-trasparente/disposizioni-general/> e di essere consapevole dei suoi contenuti;

(iii) di impegnarsi ad agire, nell'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza e dei contenuti del Modello e, inoltre, si impegna a svolgere le attività previste dal presente Contratto, consentendo alla Fondazione di agire in modo conforme al Modello e nel rispetto dei principi del Codice Etico.

L'Appaltatore dichiara e garantisce che, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, anche per conto dei subfornitori autorizzati dalla Fondazione, non ha subito condanne o misure di prevenzione per una delle fattispecie di reato contemplate dal D. lgs. 231/2001.

24.3 L'Appaltatore prende atto e accetta che:

(a) l'assenza delle predette misure e condanne costituisce condizione essenziale per poter instaurare un rapporto contrattuale con la Fondazione e che

(b) laddove le predette dichiarazioni risultino false o anche solo incomplete, ovvero, nel corso del rapporto contrattuale, subentrassero dei procedimenti che possano sfociare nelle predette misure o condanne, il contratto si avrà per risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. non appena la Fondazione invierà una comunicazione, con cui annuncerà di volersi avvalere dell'effetto risolutivo; rimane fermo in tal caso il diritto della Fondazione al risarcimento dei conseguenti danni.

Le Parti dichiarano di aver contribuito entrambe alla stesura del presente Contratto, previa negoziazione di ogni singola clausola e, pertanto, nessuna clausola necessita di approvazione separata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

L'Appaltatore

Il Rapp.te legale

La Fondazione MAXXI

Il Presidente

Alessandro Giuli